

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA

- Art. 1 - Definizione e attribuzioni
- Art. 2 - Compiti della Scuola
- Art. 3 - Organi della Scuola
- Art. 4 - Compiti del Consiglio della Scuola
- Art. 5 - Composizione del Consiglio
- Art. 6 - Criteri di rappresentanza
- Art. 7 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 8 - Direttore della Scuola
- Art. 9 - Commissione Didattica Paritetica
- Art. 10 - Commissione Orientamento, Tutorato, Placement
- Art. 11 - Altre commissioni della Scuola
- Art. 12 - Modifiche al Regolamento
- Art. 13 - Disposizioni transitorie

Allegato 1 - Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze della Natura successivamente alla sua istituzione

Allegato 2 - Corsi di Studio, Master e Scuole di Specializzazione afferenti alla Scuola di Scienze della Natura

Allegato 3 - Corsi di Studio che non appartengono agli insiemi definiti all'art. 9

Art. 1 Definizione

1. La Scuola di Scienze della natura è istituita ai sensi dello Statuto dell'Università di Torino, artt. 24 e sgg. All'atto dell'istituzione afferiscono alla Scuola i sei Dipartimenti di Chimica, di Fisica, di Informatica, di Matematica "Giuseppe Peano", di Scienze della Terra e di Scienze della vita e biologia dei sistemi. I Dipartimenti che hanno afferito alla Scuola in momenti successivi all'istituzione sono elencati nell'Allegato 1.

Afferiscono altresì alla Scuola i Corsi di Studio, i Master e le Scuole di Specializzazione assegnati ad essa dal Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti. I Corsi di Studio, i Master e le Scuole di Specializzazione sono riportati nell'elenco allegato a questo Regolamento (Allegato 2).

2. La Scuola è una struttura di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio afferenti e di gestione dei servizi comuni.

3. La Scuola esercita funzioni di coordinamento e supporto dell'attività didattica dei Corsi di Studio dei Dipartimenti che ad essa afferiscono.

Art. 2 (Compiti della Scuola)

1. La Scuola è responsabile dei servizi alla didattica e del loro coordinamento in relazione ai Corsi di Studio, ai Master e alle Scuole di Specializzazione che ad essa afferiscono. È responsabile delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio, dei Master e delle Scuole di Specializzazione da essa coordinati.

2. La Scuola, inoltre:

a) esprime parere non vincolante, anche proponendo la attivazione o la soppressione di Corsi di Studio, in merito agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione

e dei Master di sua pertinenza, sulla base delle proposte dei competenti Consigli di Dipartimento e Consigli di Corso di Studio;

- b) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Scuola e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi destinati all'attività didattica in dotazione ai Dipartimenti o messi a disposizione dall'Ateneo, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e provvede a coordinare le esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature secondo i criteri stabiliti dal regolamento di Ateneo;
- c) per i Corsi di studio da essa coordinati è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e job placement, all'emissione del Manifesto degli Studi, al calendario delle lezioni e degli esami;
- d) trasmette ai dipartimenti interessati l'offerta didattica proposta dai Corsi di Studio da essa coordinati, secondo criteri di competenza ed efficienza;
- e) è responsabile dell'inserimento nelle banche dati ministeriali e di Ateneo delle informazioni relative ai corsi di studio ad essa afferenti;
- f) assicura che siano uniformemente attuate le procedure previste per il buon andamento delle attività formative, incluse le procedure previste per la Gestione in Qualità;
- g) assicura il corretto flusso delle informazioni dai Corsi di Studio agli Organi Centrali di Ateneo;
- h) coordina l'adozione e l'applicazione dei criteri di Ateneo per la Garanzia di Qualità dei Corsi di Studio e per la conduzione del Riesame annuale;
- i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento, dai Regolamenti di Ateneo o da altre disposizioni vigenti.

3. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Scuola si avvale di personale tecnico amministrativo che, pur afferendo ai Dipartimenti di cui all'art. 1 comma 1, è distaccato dai Dipartimenti stessi per operare a tempo pieno presso la Scuola.

Art. 3 (Organi della Scuola)

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Consiglio della Scuola;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) la Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti.

Art. 4 (Compiti del Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo deliberativo della Scuola. Il Consiglio della Scuola, in particolare:

- a) delibera sulle materie di competenza della Scuola indicate all'art. 2 del presente Regolamento;
- b) approva le proposte e i pareri di competenza della Scuola;
- c) riceve dai Corsi di Studio e trasmette ai Dipartimenti afferenti con proprie osservazioni le informazioni sulle esigenze di personale docente e tecnico-amministrativo per l'espletamento dei compiti didattici;
- d) su proposta del Direttore approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Scuola secondo le scadenze previste dal Regolamento di organizzazione di Ateneo;
- e) approva il progetto della Scuola di cui all'art. 24 comma 2 dello Statuto;
- f) nomina i componenti della Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti di cui al successivo art. 9 e della Commissione Orientamento, Tutorato e Placement di cui al successivo art. 10;
- g) delibera sull'istituzione delle altre Commissioni, temporanee e permanenti, di cui nel presente Regolamento e ne nomina i componenti;

- h) approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento della Scuola e le successive modifiche ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
- i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

Art. 5
(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
 - a) i Direttori dei Dipartimenti che ad essa afferiscono quali componenti di diritto; nelle riunioni del Consiglio ciascun Direttore può essere sostituito dal vice-Direttore vicario o dal vice-Direttore per la didattica.
 - b) una rappresentanza di docenti, stabilita nel regolamento di ogni Scuola, non superiore al 10% del totale dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, eletta al proprio interno dai singoli Consigli di Dipartimento afferenti, secondo i criteri indicati al seguente art. 6.
 - c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio assegnati alla Scuola, che rimane in carica per due anni accademici, in misura pari al 20% arrotondato per eccesso del totale della composizione dell'organo, eletta da tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio coordinati dalla Scuola, secondo i criteri indicati al seguente art. 6.
2. L'elettorato passivo relativo alla componente eletta dai Consigli di Dipartimento spetta ai docenti componenti la Giunta di Dipartimento, ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio e ai Coordinatori dei Dottorati di Ricerca;
3. Nel caso di Dipartimenti Interateneo, ai fini del computo del 10% si considerano i soli docenti dell'Ateneo e le restanti rappresentanze sono calcolate nella misura del 50% della componente docente.

Art. 6
(Criteri di rappresentanza)

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera b, la rappresentanza dei docenti nel Consiglio della Scuola in Scienze della natura è stabilito nel numero di 48 relativamente ai sei Dipartimenti indicati all'art. 1 del presente Regolamento. Tale numero viene aumentato di 2 docenti per ogni Dipartimento che afferisca successivamente (Allegato 1).
2. La rappresentanza dei docenti nel Consiglio della Scuola in Scienze della Natura ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera b, è ripartita tra i sei Dipartimenti di cui al comma 1, in modo paritetico con 8 docenti per ogni Dipartimento. La rappresentanza dei docenti dei Dipartimenti dell'allegato 1 è di 2 docenti per ogni Dipartimento.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c, la rappresentanza degli studenti nel Consiglio della Scuola in Scienze della Natura è eletta in accordo ai seguenti criteri:
 - a) per ciascuno dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze della Natura, risultano eletti i due studenti che, tra i candidati del Dipartimento, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
 - b) qualora i candidati di ogni singolo Dipartimento non fossero sufficienti, si attingerà dalla graduatoria generale.

Art. 7
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola si riunisce, di regola, sulla base di un calendario prestabilito, almeno una volta ogni 60 giorni, e ogni qual volta il Direttore lo ritenga opportuno; deve essere inoltre convocato, entro il termine di cinque giorni, qualora ne faccia motivata richiesta almeno un quinto dei suoi membri.
2. Il Consiglio della Scuola è convocato e presieduto dal Direttore; le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di assenza del Direttore funge da

presidente il Vice direttore vicario o, qualora anch'egli sia assente, il Decano o, in subordine, il professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla seduta.

3. Le sedute del Consiglio della Scuola sono valide quando tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 3 giorni lavorativi prima della data dell'adunanza, e quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto. Qualora la rappresentanza degli studenti non sia ancora stata nominata, le sedute sono egualmente valide.

Funge da segretario delle sedute del Consiglio della Scuola il professore di prima fascia con minore anzianità di servizio presente alla seduta.

Alle sedute del Consiglio della Scuola non possono intervenire estranei, salvo che non ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore dispone l'invito, e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all'inizio della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti si oppone. Nella seduta successiva, gli assenti giustificati possono chiedere che il problema sia ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata.

Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni all'ordine del giorno. Il Direttore organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo, ove occorra, in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.

Non sono consentiti interventi non pertinenti all'ordine del giorno. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso.

Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Direttore li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta. Le richieste d'intervento per fatto personale possono invece essere rinviate al termine della discussione in corso.

E' fatto obbligo al Direttore di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.

Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Direttore e dal segretario. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio e di altri eventuali richiedenti.

4. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dai rappresentanti degli studenti e passando quindi, in ordine inverso rispetto all'anzianità, ai ricercatori, ai professori di seconda e poi di prima fascia; il Direttore vota per ultimo. E' previsto lo scrutinio segreto per l'elezione del Direttore e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Il Consiglio della Scuola può, per le seguenti materie, deliberare per via telematica:

- a. emanazione di bandi per copertura di insegnamenti secondo le esigenze deliberate dai Consigli di Dipartimento;
- b. formulazione di pareri in merito agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei master di sua pertinenza.

Nei casi di riunione del Consiglio della Scuola per via telematica, il Direttore provvede alla trasmissione dell'ordine del giorno e della bozza di deliberazione sugli argomenti da discutere, a tutti gli aventi diritto.

Chi intende opporsi alla delibera sottoposta ad approvazione deve inviare, entro la data indicata nella comunicazione del Direttore, un messaggio e-mail alla Segreteria della scuola in cui esprime il suo voto contrario. Se il numero di dissensi supera il 10% degli aventi diritto al voto, la delibera sarà discussa nelle modalità ordinarie.

5. Il Direttore può indire, in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli della Scuola aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi di interesse generale. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere.

6. I membri eletti del Consiglio che risultino assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Art. 8

(Direttore della Scuola)

1. Il Direttore della Scuola è eletto da tutti i componenti del Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che fanno parte del Consiglio stesso e che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

2. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.

3. Il Direttore dura in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché con quella di Direttore di altra Scuola e di Direttore di Dipartimento.

4. Il Direttore della Scuola convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne coordina l'attività; coordina le attività della Scuola e il personale ad esso assegnato, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione di Ateneo; esercita inoltre tutte le funzioni a lui riconosciute dallo Statuto e dai Regolamenti e da ogni altra disposizione vigente.

5. Il Direttore può nominare un Vice Direttore Vicario tra i docenti che fanno parte del Consiglio della Scuola.

Art. 9

(Commissione Didattica Paritetica)

1. La Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti è composta da un pari numero di docenti di ruolo e di studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola stessa.

E' presieduta dal Direttore della Scuola.

2. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei corsi di laurea, ed ai soli fini della nomina dei rappresentanti dei corsi di laurea nelle commissioni della Scuola, si definiscono i seguenti "insiemi" di Corso/i di Laurea con il/i Corso/i di Laurea Magistrale collegato/i:

per CHIMICA (il corso di laurea della classe L-27 e i corsi di laurea magistrale della classe LM-54)

per FISICA (i corsi di laurea della classe L-30 e i corsi di laurea magistrale della classe LM-17)

per INFORMATICA (il corso di laurea della classe L-31 e il corso di laurea magistrale della classe LM-18)

PER MATEMATICA (il corso di laurea della classe L-35 e il corso di laurea magistrale della classe LM-40)

PER SCIENZE BIOLOGICHE (il corso di laurea della classe L-13 e i corsi di laurea magistrale della classe LM-6)

PER SCIENZE NATURALI (il corso di laurea della classe L-32 e i corsi di laurea magistrale della classe LM-60)

PER SCIENZE GEOLOGICHE (il corso di laurea della classe L-34 e il corso di laurea magistrale della classe LM-74)

PER SCIENZA DEI MATERIALI (il corso di laurea della classe L-27 e il corso di laurea magistrale della classe LM-53)

La Commissione Didattica Paritetica è costituita da due docenti per ogni insieme sopra definito e da un docente per i corsi di laurea/laurea magistrale che non appartengono agli insieme definiti ed elencati nell'Allegato 3. Tutti i componenti sono designati dai dipartimenti di riferimento.

I rappresentanti degli studenti, almeno due per ogni Dipartimento afferente alla Scuola, sono designati in seduta congiunta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola e nei vari consigli di Dipartimento e di Corso di studi. In caso di necessità i rappresentanti degli studenti possono indicare nominativi tra tutti gli studenti iscritti ai vari Corsi di laurea e di laurea specialistiche / magistrali.

3. La Commissione Didattica Paritetica è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull'istituzione, sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di Studio, anche in riferimento ai requisiti di docenza. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al Corso di Studio, ai Dipartimenti di riferimento e al Consiglio della Scuola.

4. Fermo restando la competenza della Commissione Didattica Paritetica per l'approvazione di documenti inerenti l'AVA, la commissione potrà lavorare per sottocommissioni in base a criteri di omogeneità scientifico disciplinare.

5. La partecipazione alla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 10

(Commissione per l'Orientamento, il Tutorato e il Placement)

1. È istituita una Commissione per l'Orientamento, il Tutorato e il Placement nominata dal Consiglio della Scuola su indicazione dei dipartimenti afferenti, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti. Essa coordina le attività e le iniziative di orientamento (in entrata, in itinere e in uscita) dei corsi di studio afferenti alla Scuola, secondo le indicazioni fornite dall'apposita Commissione di Ateneo.

2. La Commissione per l'Orientamento, il Tutorato e il Placement è costituita da due docenti per ogni insieme definito all'art. 9, comma 2, e da un docente per i corsi di laurea/laurea magistrale elencati nell'Allegato 3.

I rappresentanti degli studenti, in numero pari al 20% dei docenti, sono designati in seduta congiunta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola e nei vari consigli di Dipartimento e di Corso di studi. In caso di necessità i rappresentanti degli studenti possono indicare nominativi tra tutti gli studenti iscritti ai vari Corsi di laurea e di laurea specialistiche / magistrali.

3. La Commissione per l'Orientamento, il Tutorato e il Placement della Scuola può assorbire in parte o in tutto le analoghe Commissioni istituite presso i Corsi di Studio / Dipartimenti.

4. Essa è competente a svolgere attività di:

- coordinamento degli incontri per l'orientamento (calendari, materiale informativo, corsi, divulgazione scientifica) anche in collaborazione con le Scuole secondarie di secondo grado del territorio;
- organizzazione e razionalizzazione del tutorato per gli studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola
- promozione e coordinamento del placement della Scuola.

5. La Commissione nomina al suo interno un Presidente che la coordina.

Art. 11

(Altre commissioni della Scuola)

1. E' istituita presso la Scuola la Commissione Progetti Speciali.

Essa è composta da due componenti per ogni Dipartimento afferente alla Scuola, designati dal dipartimento stesso. La rappresentanza degli studenti è prevista nella misura del 20%, secondo i meccanismi descritti all'art. 5 comma 1 lettera c del presente Regolamento.

La Commissione elegge al suo interno un Presidente che ne coordina i lavori.

La Commissione è competente per la proposta e il coordinamento dei percorsi di master e corsi di perfezionamento, iniziative di formazione continua, formazione insegnanti, attività collegate alla internazionalizzazione dei corsi di laurea e attività di divulgazione della cultura scientifica.

2. E' istituita presso la Scuola la Commissione di Coordinamento dei Responsabili delle Commissioni Paritetiche Consultive e del Riesame dei Corsi di Studio (di seguito CCR).

Essa è composta dai responsabili delle commissioni paritetiche istituite nei corsi di studio afferenti alla Scuola. La rappresentanza degli studenti è prevista nella misura del 20%, secondo i meccanismi descritti all'art. 5 comma 1 lettera c del presente Regolamento.

La Commissione elegge al suo interno un Presidente che ne coordina i lavori.

La CCR è competente per l'armonizzazione dei parametri e della attività proposte per la messa in qualità dei corsi di laurea secondo la normativa vigente.

3. E' istituita presso la Scuola la Commissione Aule, presieduta dal Direttore della Scuola e composta da un componente per ogni Dipartimento afferente alla Scuola, designato dal Dipartimento stesso. La rappresentanza degli studenti è prevista nella misura del 20%, secondo i meccanismi descritti all'art. 5 comma 1 lettera c del presente Regolamento.

Compiti della Commissione sono l'ottimizzazione nei piani di occupazione delle aule delle singole strutture didattiche e la definizione di regole per la gestione degli spazi condivisi tra più strutture e la suddivisione dei costi relativi agli spazi condivisi.

4. Il Consiglio della Scuola può infine istituire altre Commissioni permanenti o temporanee con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Esse sono nominate con delibera del Consiglio della Scuola, che ne determina la composizione, i compiti e la durata.

Art. 12

(Modifiche al Regolamento)

1. Le modifiche al Regolamento sono approvate dal Consiglio della Scuola, acquisito il parere dei Dipartimenti afferenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora le modifiche siano in contrasto con lo schema-tipo, esse devono essere approvate anche da Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione il Regolamento è approvato dal Consiglio composto dai direttori dei dipartimenti afferenti e dai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti.

2. Il personale in servizio presso la Facoltà di Scienze MFN che, secondo le disposizioni dell'Ateneo a seguito dell'applicazione del nuovo Statuto, afferirà ai Dipartimenti elencati all'art. 1 del presente Regolamento, sarà distaccato ad operare presso la Scuola stessa in accordo con il progetto di funzionamento della Scuola approvato dai Dipartimenti.

**Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze della Natura
successivamente alla sua istituzione**

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Scienze della Natura

| | Codice U-GOV | Corso di studio | Classe | Dipartimento in Banca Dati OFF |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 1 | 008518 | SCIENZA DEI MATERIALI | LM-53 | Chimica |
| 2 | 008519 | METODOLOGIE CHIMICHE AVANZATE | LM-54 | Chimica |
| 3 | 008520 | CHIMICA DELL'AMBIENTE | LM-54 | Chimica |
| 4 | 008527 | CHIMICA CLINICA, FORENSE E DELLO SPORT | LM-54 | Chimica |
| 5 | 008540 | CHIMICA INDUSTRIALE | LM-71 | Chimica |
| 6 | 008541 | SCIENZE PER I BENI CULTURALI | LM-11 | Chimica |
| 7 | 008716 | SCIENZE E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | L-27 | Chimica |
| 8 | 008717 | CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE | L-27 | Chimica |
| 9 | 055202 | SCIENZE STRATEGICHE E DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI | DS/S | Chimica |
| 10 | 008510 | FISICA | LM-17 | Fisica |
| 11 | 008703 | FISICA | L-30 | Fisica |
| 12 | 008715 | OTTICA E OPTOMETRIA | L-30 | Fisica |
| 13 | 290501 | FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI (INTERATENEO) | LM-17 | Fisica |
| 14 | 008515 | INFORMATICA | LM-18 | Informatica |
| 15 | 008707 | INFORMATICA | L-31 | Informatica |
| 16 | 055203 | SCIENZE STRATEGICHE E DELLE COMUNICAZIONI | DS/S | Informatica |
| 17 | 008538 | MATEMATICA | LM-40 | Matematica Giuseppe Peano |
| 18 | 008708 | MATEMATICA | L-35 | Matematica Giuseppe Peano |
| 19 | 090712 | MATEMATICA PER LA FINANZA E L'ASSICURAZIONE | L-35 | Matematica Giuseppe Peano |
| 20 | 008542 | SCIENZE GEOLOGICHE APPLICATE | LM-74 | Scienze della terra |
| 21 | 008710 | SCIENZE GEOLOGICHE | L-34 | Scienze della terra |
| 22 | 008501 | BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE | LM-6 | Scienze della vita e biologia dei sistemi |
| 23 | 008508 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE | LM-6 | Scienze della vita e biologia dei sistemi |
| 24 | 008530 | EVOLUZIONE DEL COMPORTAMENTO ANIMALE E DELL' UOMO | LM-60 | Scienze della vita e biologia dei sistemi |
| 25 | 008512 | SCIENZE DEI SISTEMI NATURALI | LM-60 | Scienze della vita e biologia dei sistemi |
| 26 | 008535 | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI | LM-8 | Scienze della vita e biologia dei sistemi |
| 27 | 008704 | SCIENZE NATURALI | L-32 | Scienze della vita e biologia dei sistemi |
| 28 | 008705 | SCIENZE BIOLOGICHE | L-13 | Scienze della vita e biologia dei sistemi |
| 29 | 090506 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE UMANA | LM-61 | Scienze della vita e biologia dei sistemi |
| 30 | 290503 | EVOLUZIONE DEL COMPORTAMENTO ANIMALE E DELL'UOMO (INTERNAZIONALE) | LM-60 | Scienze della vita e biologia dei sistemi |

| | | | | |
|----|--------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 31 | 091701 | SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE | L-22 | Scienze della vita e biologia dei sistemi |
| 32 | 090512 | CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI | LMR/02 | Studi storici |

Master afferenti alla Scuola di Scienze della Natura

| | Master | Tipologia | Anno di attivazione | Dipartimento |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | CLOUD COMPUTING E SERVIZI SOFTWARE | biennale, 2° livello | 2011/2012 | Informatica Prof. Bergadano |
| 2 | SERVIZI SOFTWARE E CLOUD COMPUTING | biennale, 2° livello | 2012/2013 | Informatica Prof. Bergadano |
| 3 | PROFESSIONE FORMATORE IN DIDATTICA DELLA MATEMATICA | biennale, 2° livello | 2012/2013 | Matematica Prof. Arzarello |
| 4 | MATERIALI, MATEMATICA E MODELLI PER LA PRODUZIONE E LA PROGETTAZIONE | biennale, 2° livello | 2011/2012 | Chimica Prof. Battezzati Matematica Prof.ssa Sacerdote |
| 5 | PROCESSI PRODUTTIVI CHIMICO - BIOLOGICI | biennale, 2° livello | 2011/2012 | Chimica Prof.ssa Operti Sc. della Vita Biol. Sist. Prof.ssa Perotto |

—————

Corsi di Studio che non appartengono agli insiemi definiti all'art. 9

- laurea in Ottica e Optometria (L-30)
- laurea in Matematica per la Finanza e l'Assicurazione (L-35)
- laurea magistrale in Biotecnologie Industriali (LM-8),
- laurea magistrale in Chimica Industriale (LM-71),
- laurea magistrale in Scienze per i Beni Culturali (LM-11),
- laurea magistrale in Scienza degli Alimenti e della Nutrizione Umana (LM-61)
- laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02)